

Giudice Spera

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto ritualmente notificato, D.S. conveniva in giudizio C.D.F. per sentirla condannare al risarcimento del danno subito ex art. 2059 c.c. per la lesione del suo diritto d'immagine e il patema d'animo cagionatogli, e quantificava il danno in euro 15.000,00.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, la quale concludeva per il rigetto della domanda.

All'udienza del 28.10.2025 le parti venivano escuse a interrogatorio libero e il Giudice invitava le parti a conciliare la lite con il pagamento in favore dell'attore della somma di euro 3.300,00, spese legali compensate.

All'udienza del 10.12.2025 le parti dichiaravano che i tentativi transattivi non erano andati a buon fine.

Con successiva ordinanza del 5.1.2026 il G.I. ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.

All'udienza del 4.2.2026, veniva escusso il teste Riccardo Antonio. Il G.I. non disponeva consulenza tecnica d'ufficio.

Quindi nell'udienza del 5.5.2026, le parti precisavano le conclusioni come da verbale.

Nella successiva udienza dell'11.6.2026, all'esito della discussione orale, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della

decisione.

2. Con riferimento all'an debeat, ritiene questo Giudice che l'attore abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio.

L'attore ha agito in giudizio nei confronti della convenuta per far valere la responsabilità della stessa a seguito della condotta colposa posta in essere nello sporgere la denuncia/querela in esame, con conseguente danno alla propria immagine.

La fattispecie concreta dev'essere quindi ricondotta al paradigma di cui all'art. 2043 c.c.

In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore ha affermato che, a seguito della vendita di un cane alla C.D.F. in data 05.09.2017, l'animale dopo poco moriva prematuramente.

Come da documentazione prodotta in atti dall'attore, in data 14.09.2017 la convenuta sporgeva denuncia-querela nei confronti dell'attore per una condotta riconducibile, e poi effettivamente contestata, al reato di truffa ex art. 640 c.p. e, nella narrazione dell'accadimento materiale del fatto, sosteneva che il D.S. si fosse presentato all'appuntamento per la vendita del cane a bordo di una SMART FORTWO targata ...

Come emerso dalle successive indagini condotte dalla Procura di Monza, la predetta targa, invero, non solo non corrispondeva ad alcun veicolo di proprietà dell'attore, ma sarebbe poi risultata coincidere con quella di un autocarro radiato dalla circolazione nel 2010; in effetti, l'attore era proprietario di un diverso veicolo targato ...

Tuttavia, dalla erronea indicazione di targa, ne è derivato che la Procura ha ritenuto plausibile che il D.S. stesse utilizzando detta targa su altri veicoli.

Pertanto, come risultante da documentazione in atti, sono stati posti in essere mezzi di ricerca della prova a carico dell'attore anche per rinvenire la targa erroneamente indicata.

La rilevanza della targa si evince dal decreto di perquisizione del 28.02.2018 in cui si legge che “Ritenuto utile ai fini dell’indagine procedere con la massima urgenza alla perquisizione [...] delle vetture in uso a chi è indagato, essendovi fondato motivo di ritenere che vi si custodiscano corpi del reato [...] e segnatamente: Targhe .. abbinate a autocarro marca OM modello 70°, radiato dalla circolazione il 1/12/2010 ma utilizzate su altra autovettura”.

In data 15.05.2018, in esecuzione di un decreto inquirente, il D.S. ha subito perquisizioni personali e domiciliari, in tre distinti luoghi.

Anche nel verbale di perquisizione del 15.05.2018 si legge che “All’indagato previa consegna del decreto stesso è stato chiesto di consegnare quanto ricercato, ovvero le targhe .. riconducibile al delitto per cui si procede”.

Nel dettaglio, una prima perquisizione è avvenuta presso la Caserma Pisacane di Modena, ove vi era un posto letto in disponibilità di D.S..

Assumono, però, particolare pregnanza le perquisizioni espletate presso la caserma “Duca” di Verona e presso l’abitazione dell’attore in Modena.

Nel primo frangente l’attore è stato prelevato dalla Squadra Mobile e accompagnato in Questura dinanzi ai propri commilitoni e sovraordinati, uno dei quali (il Tenente D. S.) ha assistito a tutte le operazioni; presso l’abitazione in Modena, invece, era presente il fratello minore Raffaele Borrelli, che nell’occasione è stato accompagnato prima presso la Questura di Modena e poi affidato ai servizi sociali.

A seguito di notifica di avviso di conclusione di indagini del 13.12.2018 l’attore si sottoponeva ad interrogatorio in data 07.03.2019.

Inoltre, nell’aprile 2019, come da evidenze in atti, il G.I.P. di Monza ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura. Nella richiesta di archiviazione si legge in particolare: “[...] la ricostruzione dei fatti resa dal D.S. è stata esaustiva per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto anche in relazione alla targa non corretta fornita dalla querelante C.D.F.”. In ragione dell’accadimento dei fatti ora esposti, l’attore afferma di aver patito un danno non patrimoniale consistito nella lesione del suo diritto di immagine e nel nocumento

psicologico per gli atti di indagine subiti e l'allontanamento del fratello minore dalla casa di famiglia.

Ciò premesso, l'illecito aquiliano de quo deve essere sottoposto al vaglio di valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito civile.

Com'è noto, essi consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue, c.d. danno-conseguenza, oltre all'elemento psicologico del dolo o della colpa.

Ciò premesso in termini generali, all'esito della disamina della documentazione versata in atti e dell'istruttoria, nella fattispecie concreta risultano provati e, dunque, sussistenti i presupposti ex artt. 2043e 2059 c.c.:

- la documentazione prodotta da parte attrice attesta l'effettivo espletamento dei mezzi di ricerca della prova a suo carico e l'affidamento temporaneo del fratello minore ai servizi sociali. Del resto, tali eventi nemmeno sono stati contestati da parte convenuta;

- le perquisizioni sono state poste in essere anche per la ricerca della targa del veicolo, così come erroneamente indicata da parte convenuta.

Ciò adombra, tra l'altro, la possibilità che la Procura stesse indagando anche per ulteriore e diverso reato, legato all'utilizzo da parte dell'attore della targa del veicolo radiato dalla circolazione, benché si fosse formalmente proceduto solo ex art. 640 c.p.;

- nello stesso senso, è evidente che anche l'allontanamento del minore dalla casa di famiglia ed il conseguente affidamento temporaneo ai servizi sociali sono stati diretta conseguenza dell'attività d'indagine;

- nella fattispecie concreta, la condotta di parte convenuta è stata caratterizzata da grave negligenza e, pertanto, deve qualificarsi colposa ex artt. 2043 c.c. e. 43 c.p.;

- infatti, in sede di denuncia/querela, la C.D.F. ha indicato una targa di un altro veicolo, e quindi diversa da quella del veicolo illo tempore di proprietà dell'attore, presumibilmente individuandola da un'immagine presente su social network; nel comunicare il numero di targa all'Autorità Pubblica, però, ha segnalato una targa ancora differente anche rispetto a quella presente nella stessa immagine del social network, facendo così riferimento a quella di un veicolo non più in circolazione dal 2010;

Ad avviso di questo Giudice, la prova del patema d'animo, oltre che in via presuntiva per le allegazioni attoree esposte, è emersa anche dall'escussione testimoniale, che ha appunto messo in luce proprio le sofferenze ed il senso di colpa patiti dall'attore.

Pertanto, ritiene questo Giudice che sussistano tutti gli elementi soggettivi e oggettivi che integrano il fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. e quindi anche il nesso di causa con la lesione dell'interesse protetto all'immagine.

A contrario, le argomentazioni di parte convenuta, volte a sostenere l'infondatezza della pretesa attorea, devono essere disattese, per le ragioni che seguono.

In primis, secondo la convenuta, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio sarebbe fonte di responsabilità a carico del denunciante o querelante solo quando la denuncia o la querela fossero fonte di calunnia. A sostegno della propria tesi, viene citato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito.

Tale argomentazione è infondata, poiché non si attaglia al caso di specie.

Nella fattispecie concreta, infatti, la responsabilità della querelante è da imputarsi a titolo di colpa, nulla rilevando il dolo di calunnia. Del resto, lo stesso attore nell'udienza del 28.10.2025, su richiesta del Giudice, ha espressamente dichiarato che "nel presente giudizio non è stata posta la questione di una eventuale calunnia ai danni dell'attore".

L'espletamento degli atti di indagine era teleologicamente preordinato proprio alla ricerca della targa erroneamente segnalata.

La convenuta sostiene, poi, che le indagini della procura successive alla denuncia-querela interromperebbero il nesso di causa con la condotta del denunciante: il potere pubblicistico di svolgimento delle indagini assumerebbe valenza di decorso causale autonomo; ha argomentato che “La decisione della linea investigativa è infatti una competenza esclusiva della Procura” (vedi Comparsa di risposta della convenuta).

A sostegno della propria difesa, anche in tal caso, viene citato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma la doglianza è priva di pregio giuridico nel caso concreto.

È infatti evidente che, lungi dall'interrompere il nesso causale del danno cagionato all'attore, la condotta colposa della C.D.F. ha determinato ab origine l'iniziativa d'indagine della procura.

Infine, secondo la C.D.F., dovrebbe rilevare, al più, la sola condotta colposa della Procura, la quale – a detta di parte convenuta – avrebbe potuto svolgere un'indagine preliminare al P.R.A., al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni in merito alla targa del veicolo.

Ritiene in proposito questo Giudice che la negligenza della Procura, anche laddove effettivamente sussistente, non interromperebbe il nesso eziologico, ma al più concorrerebbe con la condotta colposa della C.D.F..

Del resto, in senso conforme, per la Suprema Corte: “È principio consolidato quello secondo il quale l'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale - integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente l'accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo fatto dannoso ad una pluralità di condotte. In particolare, la configurabilità di una forma di responsabilità solidale nel caso in cui più condotte abbiano concorso alla produzione del medesimo evento di danno rinvia la propria ratio nell'esigenza di tutelare la posizione del danneggiato, che potrà avanzare richiesta di risarcimento dell'intero danno patito a ciascuno dei condebitori solidali. La ratio sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso; irrilevante risulta, viceversa, che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale” (da ultimo, in

questi termini, Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.25970).

Orbene, alla luce dell'espletata istruttoria e della documentazione in atti, tenuto conto dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi acclarata la responsabilità della convenuta.

La condotta della C.D.F., infatti, risulta storicamente provata e caratterizzata da colpa.

Da essa è derivato eziologicamente, quale conseguenza immediata e diretta, il danno evento ed il danno conseguenza, consistito nella lesione dell'immagine dell'attore.

Deve, dunque, ritenersi che l'attore abbia dimostrato il nesso di causa tra la condotta colposa della convenuta e la lesione dell'interesse protetto, e il conseguente danno risarcibile, e ciò di per sé giustifica la responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c.

4. Sul quantum debeatur

La fattispecie prospettata da parte attrice rientra di tutta evidenza ... dell'art. 2059 c.c.

“Soltanto la lesione di un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale può dar luogo, fuori dei casi previsti dalla legge ordinaria, a risarcimento del danno non patrimoniale; questo costituisce sempre danno-conseguenza e necessita, come tale, di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato” (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972).

Giova preliminarmente ricordare in merito “il principio pacificamente seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (in adesione a un'autorevole dottrina e in conformità con quanto affermato da Corte cost. n. 372 del 1994) secondo il quale i danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo” (in motivazione, Cassazione civile sez. un., 22/07/2015, n. 15350).

Con riferimento specifico alla lesione del diritto d'immagine, è orientamento consolidato quello della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il pregiudizio arrecato ai diritti

immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/01/2023, n. 2685).

Nella fattispecie concreta, dagli atti di indagine e dal provvedimento di affidamento al servizio sociale, sebbene in via presuntiva, emerge la sofferenza patita dall’attore, nonché la lesione della sua immagine. Le avvenute perquisizioni – in particolare presso i luoghi di lavoro e alla presenza dei propri colleghi – e l’accompagnamento in questura hanno costituito un danno indiretto alla propria immagine e al proprio onore; ciò, a fortiori, se si considera che, nell’ambito lavorativo militare, il prestigio e la reputazione personale acquistano particolare pregnanza.

Nondimeno, l’aver subito i medesimi atti di indagine e l’allontanamento del fratello minore, in base all’id quod plerumque accidit, devono evidentemente aver cagionato una sofferenza psicologica ingiusta.

Accertata, quindi, la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona, deve richiamarsi il parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226e 2056 c.c.

A tal fine, deve preliminarmente considerarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “Sebbene la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa sia affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità, tuttavia è pur sempre necessario che la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo. In particolare, è viziata la motivazione della sentenza che, nell’effettuare la liquidazione equitativa del danno morale, non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all’entità della sofferenza e del turbamento d’animo, in quanto la stessa si pone al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all’articolo 1226 del codice civile, così da rendere impossibile il controllo dell’iter logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione” (Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, n. 22272).

Date queste coordinate metodologiche, nel caso di specie si deve rilevare quanto segue.

Il prestigio, l'onore ed il rispetto della legalità nell'ambito lavorativo militare costituiscono valori di particolare importanza.

Certamente, gli atti di indagine hanno leso l'immagine dell'attore e, insieme all'affidamento del fratello minore ai servizi sociali, gli hanno cagionato un apprezzabile patema d'animo.

Del resto, la sofferenza si è protratta per un arco temporale sensibilmente ampio: dalla presentazione della querela del 14.09.2017 fino al provvedimento di archiviazione del G.I.P nell'aprile 2019.

Tale sofferenza è certamente desumibile, anche in via presuntiva, dai documenti prodotti e dall'espletata istruttoria orale.

Per altro verso, non vi è prova: che l'attore abbia subito procedimenti o sanzioni disciplinari; che abbia subito limitazioni nello sviluppo della carriera professionale o che il contesto lavorativo intorno a lui abbia successivamente effettivamente risentito delle indagini svolte.

Il procedimento non è sfociato in un vero e proprio processo penale: trascorso il fisiologico periodo di indagine fino alla conclusione, si è addivenuti ad un'archiviazione.

Infine, l'azione della C.D.F., ancorché gravemente negligente, non è a lei imputabile a titolo doloso. Pertanto, alla luce di tutte le argomentazioni esposte, appare aderente alla fattispecie concreta la liquidazione, in via equitativa, del danno subito dall'attore nella complessiva somma, rivalutata ad oggi di € 7.000,00.

Poiché nella fattispecie concreta nessuna domanda è stata proposta da parte attrice con riferimento agli interessi, nulla è dovuto a questo titolo. Infatti, la Corte di cassazione ha recentemente affermato il seguente, condivisibile, principio di diritto: "In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza

che la relativa liquidazione possa essere effettuata d'ufficio dal giudice". (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 04/08/2025, n. 22441).

5. Conseguenza alla soccombenza la condanna della convenuta a rifondere all'attore le spese processuali.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 7.000,00;
- condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in Euro 264,00 per esborsi ed anticipazioni, Euro 4.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
- la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Così deciso. Milano, 11.6.2026